

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Stefania Tedeschi - Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 10/2018

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA

Dal 01.01.2019 l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso alla generalità delle operazioni soggette a fatturazione effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

Sono esonerati da tale obbligo solo i soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011 (MINIMI) e i soggetti in regime forfettario ex L. 190/2014.

COS'E' LA FATTURA ELETTRONICA

L'art. 21 co.11 del DPR. 633/72 definisce "elettronica" la fattura che sia stata emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico, che renda il documento inalterabile; nello specifico le fatture devono essere generate nel formato XML (eXtensible Markup Language).

PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA "ATTIVA"

Il processo di fatturazione elettronica si articola sostanzialmente nelle fasi:

1. Creazione del documento XML;
2. Trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI);
3. Controllo del file da parte del SDI;
4. In caso di esito negativo dei controlli, invio da parte dello SDI della ricevuta di scarto al trasmittente;
5. In caso di esito positivo dei controlli, recapito da parte dello SDI del documento al trasmittente;
6. Conservazione del documento.

EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura è emessa entro i termini stabiliti dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/1972 ovvero la fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Tipologia di operazione (si riportano esclusivamente le operazioni "interne")	Momento di effettuazione
Cessione di beni immobili	Data della stipula
Cessione di beni mobili	Data della consegna o spedizione
Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (eccetto vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambo le parti)	Data in cui si producono gli effetti costitutivi o, comunque, in caso di beni mobili, decorso un anno dalla consegna o spedizione
Cessione di beni per atto della pubblica autorità e cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	Data in cui viene pagato il corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario di beni acquistati in esecuzione di contratti di commissione	Data della vendita da parte del commissionario
Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa	Data del prelievo dei beni
Cessione di beni inerenti a contratti estimatori	Data della rivendita a terzi o, per i beni non restituiti, data di scadenza del termine convenuto fra le parti e, comunque, decorso un anno dalla consegna o spedizione
Assegnazione in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa	Data del rogito notarile
Prestazioni di servizi	Data di pagamento del corrispettivo
Prestazioni di servizi gratuite di valore superiore a 50,00 euro	Data in cui viene resa la prestazione o, se di carattere periodico o continuativo, mese successivo (entro ultimo giorno) a quello in cui la prestazione è resa

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLO SDI

Il soggetto emittente può trasmettere la fattura elettronica al SDI attraverso 4 differenti modalità:

- a) Avvalendosi della posta elettronica certificata;
- b) Utilizzando i servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- c) Utilizzando i sistemi di cooperazione applicativa (Web Service);

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- d) Utilizzando i sistemi che consentono la trasmissione dei dati tra terminali remoti (protocollo FTP : File Transfert Protocol).

Al fine di avvalersi delle modalità di cui a punti c) e d) è necessario il preventivo accreditamento al sistema di interscambio e l'ottenimento del Codice Destinatario.

La fattura elettronica si intende emessa se è stata trasmessa al SDI e non è stata scartata da quest'ultimo.

Per tali fatture è altresì disposto che la trasmissione allo SDI debba avvenire entro il giorno in cui l'operazione si considera effettuata (entro le ore 24 della data di emissione).

Il D.L. 119/2018 ha tuttavia modificato tale previsione stabilendo che:

1. Per il primo semestre 2019 non si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del d.Lgs. n. 471/1997 se la fattura è emessa e trasmessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo di riferimento;
2. Per il primo semestre 2019 le sanzioni di cui all'art. 6 del d.Lgs. n. 471/1997 sono ridotte dell'80% se la fattura è emessa e trasmessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo successivo;
3. Dal 01.07.2019 la fattura potrà essere emessa e trasmessa entro 10 giorni dal momento dell'effettuazione dell'operazione; in tal caso la data di effettuazione dell'operazione dovrà essere SPECIFICATAMENTE indicata sul documento, in quanto diversa dalla data di emissione della fattura.

RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE "PASSIVE"

I canali che possono essere utilizzati per la ricezione sono i seguenti:

- a) Avvalendosi della posta elettronica certificata;
- b) Utilizzando i sistemi di cooperazione applicativa (Web Service);
- c) Utilizzando i sistemi che consentono la trasmissione dei dati tra terminali remoti (protocollo FTP : File Transfert Protocol).

Ai fini della ricezione l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente può indicare al SDI il canale o l'indirizzo PEC che desidera utilizzare per la ricezione dei file.

Chi decide di non usufruire di tale servizio dovrà comunicare al cedente/prestatore il proprio indirizzo PEC o il c.d. CODICE DESTINATARIO.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

DATA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La data di ricezione viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura:

- Se è stato scelto un indirizzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata al SDI dal gestore della posta elettronica del destinatario attesta il deposito del documento nella casella del ricevente;
- Se sono stati utilizzati i canali Web service o FTp, la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica.

Ricordiamo che da tale data decorrono i termini per la detraibilità dell'imposta da parte del cessionario/committente.

CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In particolare i documenti informatici sono conservati in modo tale che:

- a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve essere effettuato entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi annuale.

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un valido sistema di conservazione che consente la conservazione sostitutiva dei documenti emessi e ricevuti tramite il sistema di interscambio per 15 anni gratuitamente.

Per usufruire del servizio è indispensabile sottoscrivere apposito contratto, accedendo alla propria area riservata con le credenziali Fisconline.

Sottolineamo che i contribuenti minimi e forfettari, ancorchè esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, in quanto destinatari di fatture elettroniche, sono tenuti alla conservazione sostitutiva della fatture ricevute.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nelle prossime settimane, sarà nostra cura inviare apposite comunicazioni con aggiornamenti sul tema.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 14 Novembre 2018

Studio Giuliano